

N.RG 8873 / 2023



IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI ROMA
3^A SEZIONE CIVILE
SENTENZA

Il Giudice di Pace di ROMA, Dott. FRANCESCO STORELLI, nella causa civile R.G.
n. 8873 / 2023

vertente tra

___ (CF _____) - **Avv. KATIA VENTURA**

contro

POSTE ITALIANE S.P.A. (CF 97103880585) - Avv. _____;
POSTEPAY S.P.A. (CF 06874351007) - AVV. _____;
ha pronunciato

SENTENZA

CONCLUSIONI : Come in atti

Si espongono le ragioni di fatto e di diritto della decisione omesso lo svolgimento del processo giusta quanto previsto dall'art. 132 co.2, n.4 del cpc.

L'attore con atto di citazione, ritualmente notificato, ha convenuto in giudizio Poste Italiane S.p.A. e PostePay S.p.A. per sentirle condannare, in solido, alle seguenti conclusioni: *"NEL MERITO: IN VIA PRINCIPALE - condannare le convenute al pagamento in favore dell'attore della somma di euro 990,00, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto al saldo effettivo; - condannare le convenute al risarcimento dei danni non patrimoniali, conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento contrattuale e del trattamento illecito dei dati personali, da*



liquidarsi nella misura che sarà accertata in esito di istruttoria, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal giorno della domanda al saldo o nella misura che sarà determinata dal Giudice ex art. 1226 c.c. e comunque nei limiti di competenza del Giudice adito; - disporre la pubblicazione del dispositivo dell’emananda sentenza sul quotidiano Il Messaggero e su Il Sole 24ore, a spese delle convenute, e con adeguato rilievo; - disporre la trasmissione dell’emananda sentenza alla Banca d’Italia, quale organo di vigilanza e controllo, per le incombenze del caso; IN VIA SUBORDINATA - nella denegata e non creduta ipotesi in cui dovesse accertarsi una concorrente responsabilità dell’attrice nella causazione dell’evento per cui è causa, condannare le convenute al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali nella misura che sarà determinata dal Giudice ex art. 1226 c.c. e comunque nei limiti di competenza del Giudice adito; IN OGNI CASO - accertare e dichiarare, per le circostanze di cui alle premesse in fatto e in diritto del presente atto, la scorrettezza della banca ex artt. 1173 e 1374 c.c. per le ragioni esposte nel presente atto – mancata consegna dei dati sensibili e del relativo trattamento, dell’analisi del rischio e dell’informativa antiriciclaggio – e, per l’effetto, condannare la convenuta, al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali nella misura che sarà determinata dal Giudice ex art. 1226 c.c. e comunque nei limiti di competenza del Giudice adito. In ogni caso con vittoria delle spese di lite da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori per dichiarata anticipazione”.

Nel giudizio si è costituita PostePay S.p.A. la quale nel contestare le deduzioni dell’attore ha rassegnato le seguenti conclusioni: “*NEL MERITO: accertare e dichiarare che la transazione con cui è stata addebitata la complessiva somma di € 990,00 (euro novecentonovanta/00) al sig. Zyane, è avvenuta per fatto e colpa esclusivi del medesimo e, per l’effetto, rigettare integralmente tutte le tutte domande restitutorie e risarcitorie avanzate dallo stesso, alla luce di tutto quanto esposto in narrativa, perché infondate sia in fatto che in diritto. Con vittoria di spese e compensi di giudizio, oltre IVA, CPA, spese generali come per legge”.*

Si è altresì costituita in giudizio Poste Italiane S.p.A. che ha chiesto: “*In via preliminare e pregiudiziale: dichiarare il difetto di legittimazione passiva di Poste Italiane Spa in quanto unico soggetto legittimato a contraddire è la società PostePay s.p.a. con sede legale in via Europa 190. – in via pregiudiziale dichiarare la nullità della domanda attorea per i motivi esposti; - in via principale nel merito: accertare*



dichiarare l'infondatezza in fatto e in diritto della domanda di parte attrice, con reiezione delle domande tutte".

All'udienza del 25.06.2024 la causa è stata trattenuta in decisione.

Preliminarmente si rileva che l'eccezione del difetto di legittimazione passiva di Poste Italiane SPA è fondata e pertanto va accolta.

Le operazioni in contestazione sono avvenute nell'anno 2022 e dunque sono riferibili alla costituita società Postepay Spa in data 1° ottobre 2018 quale unico soggetto deputato a resistere nel presente giudizio. Sulla legittimazione nulla rileva il fatto che Postepay Spa è una Società interamente controllata dal Gruppo Poste Italiane. Per tale motivo Poste Italiane SPA va estromessa dal giudizio. Si dispone la compensazione delle spese di lite tra dette parti sussistendo ragioni eccezionali individuabili nella articolata strutturazione dimensionale del Gruppo Poste Italiane che può aver ingenerato un errore scusabile nella individuazione del soggetto legittimato passivo da citare in giudizio.

Passando al merito la domanda dell'attore è fondata e va accolta per quanto di ragione.

L'Arbitro bancario finanziario con una decisione del 5 maggio 2021 ha stabilito che la banca deve risarcire il proprio cliente se sapeva che sul conto della persona offesa erano stati effettuati degli accessi abusivi.

Per cui ha stabilito che se la banca non vigila correttamente sulle operazioni compiute dai propri clienti è tenuta al rimborso.

Nella fattispecie in esame non vi è dubbio che in data 26.04.2022 l'attore sia stato raggirato da un truffatore telefonico che artatamente lo ha indotto a scaricare sul cellulare l'applicazione denominata Poste Italiane "*Sicurezza Dispositivo*" e di seguito di cliccare sul link di <https://is.gd/oj7jCB> a cui è seguito a sua insaputa un bonifico estero "posta giro" di euro 990,00 in favore di persona ignota.

Si evidenzia che in caso di **sospetto di frode**, la banca e in questo caso Postepay S.p.a. deve adottare ogni misura che assicuri un effettivo controllo dell'identità del soggetto che ha eseguito l'operazione, ad esempio contattando direttamente il cliente e, qualora ciò non sia possibile, bloccando cautelativamente l'operazione.

La mancata adozione di misure di sicurezza adeguate per prevenire questo genere di rischi è considerata prova della **negligenza della banca/Postepay S.p.a.** e, quindi, causa del danno subito.



A causa degli insufficienti sistemi di sicurezza posti in essere da Postepay S.p.a. quest'ultima deve ritenersi responsabile del danno subito dall'attore e, in quanto tale, è tenuta a rimborsare in favore di quest'ultimo l'importo della somma sottratta, laddove la convenuta ha contribuito causalmente alla realizzazione dell'evento dannoso.

L'azione fraudolenta è stata perpetrata dal terzo malfattore approfittando della buona fede dell'attore convinto di installare un dispositivo di sicurezza e dall'inadeguatezza dei sistemi di sicurezza effettivi di Postepay S.p.a..

La Corte di Cassazione con sentenza n. 16417 del 20 maggio 2022, ha ribadito che: *“In tema di responsabilità della banca in caso di operazioni finanziarie effettuate a mezzo di strumenti elettronici, anche al fine di garantire la fiducia degli utenti nella sicurezza del sistema, è del tutto ragionevole ricondurre all'area del rischio professionale del prestatore dei servizi di pagamento, prevedibile ed evitabile con appropriate misure destinate a verificare la riconducibilità delle operazioni alla volontà del cliente, la possibilità di una utilizzazione dei codici di accesso al sistema da parte di terzi, non attribuibile al dolo del titolare o a comportamenti talmente incauti da non poter essere fronteggiati in anticipo”*.

Il giudice nomofilattico ha così precisato : *“ E' da evidenziare che nell'esaminare la condotta delle parti contrattuali, la regola desumibile dall'art. 1218 c.c. va coordinata con l'art. 1176 c.c., quale clausola generale relativa alla diligenza richiesta al debitore per l'adempimento contrattuale. Al riguardo, va osservato che la diligenza posta a carico del professionista ha natura tecnica e deve valutarsi tenendo conto dei rischi tipici della sfera professionale di riferimento, assumendo come parametro la figura dell'accorto banchiere (Cass., n. 806/16). Inoltre, la diligenza esigibile dal professionista o dall'imprenditore, nell'adempimento delle obbligazioni assunte nell'esercizio dell'attività, ha contenuto tanto maggiore quanto più è specialistica e professionale la prestazione richiesta; pertanto, incorre in responsabilità il soggetto che non adoperi la diligenza dovuta in relazione alle circostanze concrete del caso, con adeguato sforzo tecnico e con impiego delle energie e dei mezzi normalmente ed obiettivamente necessari o utili all'adempimento della prestazione dovuta e al soddisfacimento dell'interesse creditorio, nonché ad evitare possibili effetti dannosi (Cass., n. 12407/2020)”*.

Quanto sopra evidenziato è stato ribadito dallo stesso Supremo consesso nella



sentenza n. 3780/2024.

Orbene, nella fattispecie in esame tale diligenza non è stata posta in essere dalla convenuta Postepay S.p.a. nell'immediatezza dell'operazione in questione in quanto nell'esaminare la particolare causale della stessa "BBVA MADRID ESP. N. 632870" avrebbe dovuto contattare immediatamente il cliente per appurare la chiara volontà di quest'ultimo nell'effettuare il pagamento di € 990,00.

Nessun messaggio di *alert* sul telefono cellulare l'attore è stato effettuato.

Ne consegue che la convenuta Postepay S.p.a. va condannata a restituire in favore dell'attore la somma di € 990,00 oltre interessi legali dal 26.04.2022 fino al soddisfo. Va accolta anche la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale in quanto per come stabilito dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 24643/2021 quest'ultimo è desumibile dal fatto noto (l'importo di € 990,00 sottratto nelle circostanze sopra riportate) come conseguenza ragionevolmente possibile, secondo un criterio di normalità desumibile da regole di esperienze.

Difatti l'attore è stato costretto a recarsi presso i Carabinieri per la denuncia e a richiedere invano alla convenuta Postepay S.p.a. la restituzione della somma di € 990,00 , a rivolgersi ad un legale per poi procedere giudizialmente per la tutela delle proprie ragioni.

Per cui questo Giudice ritiene di condannare la convenuta al risarcimento del danno non patrimoniale, in favore dall'attore, da liquidarsi in via equitativa ed art 1226 cc valutando il fatto nel suo complesso, nella misura di € 250,00.

Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza con il favore della distrazione come richiesto.

PQM

Il Giudice di Pace definitivamente pronunciando, sulla domanda proposta

nei confronti di POSTEPAY S.P.A. e POSTE ITALIANE S.P.A, ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:

Estromette dal giudizio POSTE ITALIANE S.P.A e compensa le spese del giudizio tra le parti;

Accoglie la domanda e per l'effetto condanna POSTEPAY S.P.A., in persona del legale rappresentate p.t., alla restituzione, in favore dell'attore, della somma di euro 990,00 oltre interessi legali dal 26.04.2022 fino al soddisfo, nonché al pagamento della somma di euro 250,00 a titolo di danni non patrimoniali oltre alle spese del



giudizio che liquida in euro per esborsi ed euro per competenze oltre accessori come per legge con distrazione in favore dei richiedenti **avv.ti Katia Ventura e Mirko Ventura.**

Così Così deciso in ROMA il 21-10-2024

Il Giudice di Pace

Dott. FRANCESCO STORELLI

